

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3691 Data emissione: 02/10/2025 Argomenti: Subappalto Oggetto: ESTENSIONE VERIFICA DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI SUBAPPALTATORI A FINI PAGAMENTO ACCONTI E SALDO Quesito:

L'art. 119, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 prescrive che "per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori". A fronte di ciò si chiede se a parere di codesto rispettabile Servizio Supporto Giuridico il campo di applicazione soggettivo della predetta disciplina risulti esteso alla totalità dei subappaltatori per cui alle date dei singoli pagamenti in acconto od a saldo sia intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 119, c. 4, e c. 16, terzo periodo e successivi, D.Lgs. n. 36/2023 oppure debba intendersi limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corrispondenza in acconto ed a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento (nelle ipotesi di pagamento diretto ex art. 119, c. 11, D.Lgs. n. 36/2023) o comunque tra i creditori.

Risposta aggiornata

Dal tenore letterale dell'art. 119, comma 7, consegue che le verifiche contributive riguardano i subappaltatori che abbiano "reso", ossia effettivamente svolto le prestazioni per cui è maturato il diritto al pagamento, conseguentemente l'acquisizione del DURC è limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corrispondenza in acconto e a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento o comunque tra i creditori.